

CODICE DI COMPORTAMENTO PER IL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTITRUST ITALIANA E COMUNITARIA.

DISCIPLINA DELLE INTESE

1. Il seguente codice riguarda il rispetto della normativa antitrust italiana (legge 10 ottobre 1990, n. 287) e comunitaria (art.101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), con particolare riferimento alla disciplina delle intese.

Il codice non riguarda, pertanto, altre fattispecie che pure rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina antitrust (e, *in primis*, il divieto di abuso di posizione dominante o il controllo preventivo delle operazioni di concentrazione), né il comportamento da tenersi in relazione a normative antitrust di altri Paesi.

2. L'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l'art. 101 del Trattato vietano tutte le intese (ossia accordi tra imprese, pratiche concordate e decisioni di associazioni di categoria o organismi simili) che abbiano quale oggetto o per effetto di restringere la concorrenza in modo consistente all'interno di un mercato nazionale o comunitario o in una loro parte rilevante.

3. In particolare, sono vietate le intese (a) che conducano alla fissazione di prezzi, costi, loro componenti o altre condizioni contrattuali rilevanti, (b) che determinino la ripartizione dei mercati o delle fonti di approvvigionamento, (c) che comportino la compartimentazione della produzione o degli investimenti, o (d) che inducano alla fissazione di quote produttive, (e) che comportino l'applicazione di condizioni commerciali dissimili per prestazioni equivalenti, (f) che subordinino la conclusione di contratti all'accettazione da parte di altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

4. Più in generale, deve ritenersi vietata ogni condotta o pratica che possa portare al coordinamento del comportamento commerciale di più imprese indipendenti.

Inoltre, sono da ritenersi vietati non solo gli accordi che abbiano per oggetto o per effetto quanto indicato al precedente punto 3, ma anche gli scambi di informazioni sensibili sotto il profilo concorrenziale o altre condotte che possano portare al coordinamento dei



rispettivi comportamenti sul mercato. Tali accordi possono intervenire sia direttamente sia indirettamente, per il tramite di associazioni di categoria o organismi simili, e anche senza che sia necessario raggiungere vere e proprie intese con le imprese concorrenti.

5. Alla luce dei principi sopra specificati, in relazione alla attività di erogazione di credito al consumo e immobiliare, nell'ambito dell'attività associativa, ci si atterrà alle condotte qui di seguito specificate.

6. Prezzi e condizioni economiche

La determinazione dei tassi d'interesse e delle condizioni economiche relative all'erogazione dei crediti, nonché la determinazione (anche solo nel minimo o nel massimo) dei compensi ricevuti dai clienti per i servizi erogati e dei compensi corrisposti ai canali distributivi e la relativa composizione, la determinazione degli oneri posti in capo ai clienti in caso di estinzione anticipata dei rapporti, la determinazione delle penali in caso di ritardato pagamento delle rate, la commisurazione degli interessi di mora avverrà in via autonoma e, con riferimento a questi aspetti non vi sarà alcun scambio di informazioni.

7. Condizioni contrattuali rilevanti

Le condizioni contrattuali praticate ai clienti, nonché le condizioni praticate negli accordi commerciali con gli intermediari, e in particolare la quantificazione delle commissioni, le modalità di quantificazione e di dilazione dei pagamenti, la modifica delle condizioni contrattuali in costanza di rapporto, le modalità di ripartizione fra le parti delle eventuali spese relative al rilascio di garanzie o ad eventuali oneri fiscali, avverrà in via autonoma e, con riferimento a questi aspetti non vi sarà alcun scambio di informazioni.

8. Ripartizione dei mercati.

Non si procederà alla ripartizione sotto il profilo merceologico e/o geografico dei mercati interessati dalle attività associative, nonché allo scambio di informazioni o a contatti finalizzati a tale scopo.

L'avvio di negoziazioni con imprese ai fini dell'erogazione presso le loro sedi di credito a favore dei consumatori è del tutto libera e rimessa unicamente al giudizio di economicità di ogni singola impresa. Ogni indicazione contraria, anche se proveniente da organismi associativi o simili, è da ritenersi non vincolante.

9. Scambi di informazioni

In nessun caso l'attività associativa si concretizzerà nello scambio di informazioni sensibili sotto il profilo concorrenziale. A tal fine, si considerano informazioni sensibili sotto il profilo



concorrenziale tutte le informazioni che riguardino le strategie future delle società in materia di investimenti, sviluppo, clientela, prezzi e costi di erogazione, e tutte le altre informazioni che possano influenzare o modificare le strategie delle imprese concorrenti. Le disposizioni di cui al paragrafo precedente non si applicano al caso in cui le informazioni siano diffuse presso la stampa e, parimenti, sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento che impongono la comunicazione di dati ai Ministeri, alle Autorità di settore (Banca d'Italia), alle Autorità di Concorrenza (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Commissione Europea) o ad organismi simili.

10. Le riunioni associative in Assofin

La partecipazione a riunioni, incontri, anche ufficiali od in sede associativa, con rappresentanti di società concorrenti deve considerarsi del tutto libera, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Codice.

11. Incertezza circa la conformità dei comportamenti alle prescrizioni contenute nel presente documento. Procedura di consultazione

Qualora dovesse sorgere una qualsiasi incertezza circa la liceità di determinati atti o comportamenti rispetto alla normativa antitrust oppure in relazione alla conformità degli stessi rispetto alle regole di condotta contenute nel presente documento, deve essere attivata la procedura di consultazione di cui ai commi successivi.

In tutti i casi di cui al comma precedente, prima di assumere le decisioni rilevanti, le imprese interessate devono avvertire preventivamente il responsabile del rispetto del presente codice di condotta.

Il responsabile stabilisce con l'interessato la condotta che dovrà essere tenuta al fine di conformare la decisione alle regole di comportamento contenute nel presente documento e, in ogni caso, alla normativa antitrust.

Qualora, in specifiche situazioni, il contenuto di norme di legge o provvedimenti amministrativi apparisse in contrasto con quanto previsto nel presente codice, il responsabile, ove effettivamente sussista una possibile incompatibilità, si attiverà nei confronti delle Autorità competenti al fine di ottenere i chiarimenti necessari nel più breve tempo possibile.

In assenza di tali chiarimenti, il responsabile stabilirà con l'interessato il comportamento da seguire secondo prudenza e ragionevolezza.

Responsabile del rispetto del presente codice di condotta è il Legale Rappresentante pro tempore dell'Associazione.



12. Sanzioni

La violazione del presente Codice di Comportamento, nonché l'ideazione e/o l'attuazione di condotte anche solo potenzialmente illegittime alla luce della normativa antitrust può comportare la applicazione di sanzioni disciplinari variabili in funzione della violazione commessa e dell'entità dei rischi conseguentemente sopportati da Assofin.

Restano in ogni caso ferme eventuali responsabilità di altra natura.

In proposito, si ricorda che la violazione delle norme nazionali e comunitarie poste a tutela della concorrenza comporta l'erogazione di sanzioni pecuniarie che possono giungere nel massimo fino ad un importo pari al 10% del fatturato (che per le imprese bancarie e finanziarie è costituito da interessi e proventi assimilati; proventi su titoli - che comprendono proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile, proventi di partecipazioni, proventi di partecipazioni in imprese collegate -; proventi per commissioni; profitti da operazioni finanziarie; altri proventi di gestione) realizzato da ciascuna impresa interessata dall'infrazione nell'ultimo esercizio precedente alla notificazione della diffida da parte dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato o della Commissione Europea.

Nel caso di associazioni di categoria, qualora l'infrazione dell'associazione sia relativa alle attività dei membri della stessa, l'ammenda può giungere fino ad un importo pari al 10% del fatturato totale realizzato da ciascun membro dell'associazione attivo sul mercato coinvolto dall'infrazione dell'associazione.

In base alla disciplina della concorrenza, qualora sia irrogata un'ammenda ad un'associazione di imprese che tenga conto del fatturato dei suoi membri e la stessa non sia solvibile, è tenuta a richiedere ai propri membri contributi a concorrenza dell'importo dell'ammenda.

13. Entrata in vigore

Il presente codice di condotta è entrato in vigore a seguito dell'approvazione del Consiglio direttivo del 20 dicembre 2006.

All'atto dell'entrata in vigore, tutti i dirigenti e i dipendenti di Assofin devono rilasciare una dichiarazione nella quale attestano di avere preso visione del presente codice e di impegnarsi a rispettarne lo spirito e le procedure.

Assofin si farà carico di diffondere i contenuti del Codice presso le imprese Associate e di raccogliergliene la dichiarazione di presa visione del medesimo. Le Associate avranno, inoltre, cura di illustrarne i contenuti e farne avere copia a tutti coloro che, partecipando alla vita associativa, hanno il potere di porre in essere condotte che potrebbero violare la normativa antitrust.